

FISCO

www.quotidianofisco.itsole24ore.com

Imposte indirette. L'applicazione del criterio del 70% della navigazione, dettato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 2/E Iva «a richiesta» sulle navi d'alto mare

La dichiarazione dell'armatore sblocca il regime di non imponibilità per forniture e cessioni

PAGINA A CURA DI
Giampaolo Giuffrè

È l'effettivo impiego delle imbarcazioni a qualificare la navigazione di alto mare e il conseguente regime Iva della non imponibilità. Ma a livello pratico solo una dichiarazione di parte dell'armatore può rendere applicabili i criteri dettati dalle Entrate.

Il criterio del 70%

Con la risoluzione 2/E del 12 gennaio 2017 l'Agenzia ha fornito importanti indicazioni per applicare il regime della non imponibilità Iva alle operazioni realizzate in favore di armatori di navi stabilite in Italia per le quali l'articolo 8-bis del Dpr 63/1972 richiede che siano adibite «alla navigazione in alto mare».

Secondo l'amministrazione finanziaria, opera la non imponibilità Iva delle navi, oltre ad essere progettate e omologate per la navigazione d'alto mare, siano materialmente e prevalentemente impiegate oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.

Tuttavia, pur allineandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, l'amministrazione impone adempimenti che destano più di una perplessità tra gli operatori. Nell'risoluzione, infatti, si afferma che una nave è considerata «adibita alla navigazione in alto mare se, con riferimento all'anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 50 per cento l'attività di navigazione in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta sulla base di documentazione ufficiale».

Ora, sono di tutta evidenza le difficoltà per la maggior parte degli operatori di comprendere se la nave su cui stanno lav-

orando o fornendo dotazioni o provviste di bordo, abbia navigato in alto mare nell'anno precedente e nelle percentuali sopra indicate.

Gli ostacoli pratici

In assenza di precise indicazioni sulla documentazione ufficiale d'acquisire, si ritiene corretto fare riferimento al libro della navigazione, così come previsto all'articolo 173 del Codice della navigazione - Rd 30 marzo 1942, n. 327 - nel quale sono iscritti tutti i dati e i fatti inerenti alla navigazione (rotte seguite, rilievi meteorologici, manovre effettuate eccetera) ed alle annotazioni, se regolarmente effettuate, hanno efficacia probatoria

così come previsto dal successivo articolo 178 del Codice della navigazione.

Tra l'altro, tale documentazione ha carattere dell'internazionalità, dato che è comunemente in dotazione su tutte le navi indipendentemente dalla loro nazionalità. Ma, questo è il punto, può un operatore accedere liberamente? E se sì, come calcolare la percentuale del 70%? Inoltre, laddove l'operatore fosse in grado di leggerla e interpretarla, dovrà richiedere una copia in vista di eventuali controlli. Senza trascurare l'ipotesi che il cessionario committente o ponga il proprio diniego: in fin dei conti si tratta di documenti che l'armatore potrebbe non voler rendere noti per evidenti motivi commerciali.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

La dichiarazione di parte

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

Gli esempi e la dichiarazione

IL CASO
Se la dichiarazione che attesta il diritto al regime della non imponibilità si dimostrasse a posteriori non corretta, sarebbe possibile emettere una nota di addebito? Si chiede inoltre se il fornitore possa evitare di versare sanzioni e interessi

LA SOLUZIONE
La risposta è affermativa. In base alle regole generali il fornitore può emettere una nota di addebito di sola Iva senza dover versare sanzioni e interessi purché abbia acquisito e conservato la dichiarazione rilasciata dal proprio cliente

ARMATORI EUROPEI ED EXTRA-UE
Armatori di imbarcazioni battenti bandiera di un Paese aderente all'Unione Europea o di un Paese extra UE devono rilasciare una dichiarazione quando commissionano prestazioni di servizi a soggetti passivi italiani?

IL FAC SIMILE
Spett.le
Oggetto: richiesta di applicazione del regime della non imponibilità ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633

Il sottoscritto in qualità di armatore della imbarcazione (nome imbarcazione) dichiara sotto esclusiva responsabilità che la stessa è iscritta presso il Registro Italiano Navale (numero immatricolazione) ed è omologata per la navigazione in alto mare

Allo scopo allego copia fotostatica dell'atto di nazionalità rilasciato dal Direttore Marittimo di
Dichiara altresì di avere compiuto nell'anno precedente viaggi in alto mare nella misura superiore al 70 per cento di quelli complessivamente realizzati nel medesimo periodo, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza, che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione al fine di consentirvi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni

Data
In fede

LA PAROLA CHIAVE
Alto mare

Assiste il requisito della navigazione in alto mare, quando le unità navali sono «omologate» a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, ed inoltre le stesse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare che per accordo internazionale - Convenzione sui diritti del mare firmata a Montego Bay - il 10 dicembre 1982 è fissato oltre le 12 miglia marine. Secondo l'articolo 3 della convenzione, ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di tale distanza dalla costa.

LA PAROLA CHIAVE
Alto mare

Assiste il requisito della navigazione in alto mare, quando le unità navali sono «omologate» a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, ed inoltre le stesse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare che per accordo internazionale - Convenzione sui diritti del mare firmata a Montego Bay - il 10 dicembre 1982 è fissato oltre le 12 miglia marine. Secondo l'articolo 3 della convenzione, ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di tale distanza dalla costa.

Le conseguenze. Se manca il requisito Sanzioni evitabili in caso di errore

Nella disciplina Iva le dichiarazioni di parte trovano ampia diffusione nel settore edilizio dove accade spesso che un cessionario committente richieda l'applicazione dell'aliquota del 4 o del 10% al posto di quella ordinaria. Meno diffuso è l'utilizzo in altri comparti delle dichiarazioni rilasciate dai cessionari committenti, tuttavia si deve rilevare l'importanza di posizione sul tema delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria per applicare correttamente l'Iva nelle locazioni finanziarie di imbarcazioni di diporto.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 284/E/2007, infatti, ha chiarito la valenza da attribuire alle dichiarazioni rilasciate dai conduttori per i contratti riguardanti questo tipo di imbarcazioni e relative al loro effettivo impiego fuori dalle acque territoriali.

In quell'occasione l'Agenzia precisò che «la circostanza che il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione in questione facendo riferimento alle percentuali della circolare stessa, è sufficiente a far emergere la buona fede della società di leasing. In tal caso, la società di leasing non sarà tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente (articolo 10 legge n. 212 del 2000)». Dopodiché, precisò che il recupero della maggiore imposta doveva avvenire in capo alla società stessa, in qualità di soggetto passivo; resta inteso che quest'ultima, tuttavia, potrà rivalersi nei confronti del proprio cliente ricorrendo anche agli ordinari mezzi civilistici.

Sulla base di questa presa di posizione da parte dell'Agenzia si può ragionevolmente concludere che i fornitori di be-

ni e servizi per applicare il regime della non imponibilità possono richiedere ai propri cessionari committenti una dichiarazione che attesti la navigazione in alto mare.

Resta inteso che se tale dichiarazione dovesse rivelarsi successivamente mendace, anche a seguito di accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, il fornitore accertato dovrà versare l'imposta precedentemente non applicata, ma non gli saranno comminate sanzioni sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 del Dlgs 472/1997. In particolare, tale articolo individua tra le cause di non punibilità di un soggetto passivo la circostanza che la scelta di un determinato comportamento (nel caso di specie l'applicazione del regime della non imponibilità) sia imputabile a un terzo, il quale ha occultato o falsificato o compiuto atti che lo hanno indotto a realizzare l'errore.

L'imposta dovrà comunque essere versata, ma il fornitore in base a quanto previsto al comma 7 dell'articolo 60 del Dpr 632/1972 potrà esercitare la rivalsa.

Si può dunque ragionevolmente concludere che tramite una dichiarazione rilasciata dai propri clienti e fornitori potrebbero essere del tutto superate le difficoltà di acquisizione della documentazione comprovante l'effettiva navigazione in alto mare.

Non solo, la dichiarazione avrebbe il pregio di evitare le rettifiche quando la «documentazione ufficiale» richiesta nella risoluzione e attestante la navigazione in alto mare per l'anno precedente non si dimostrasse ugualmente realizzata nel corso dell'anno in cui è emessa.



AREA FISCO LAVORO E LEGALE

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER PROFESSIONISTI E MANAGER CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE
CALENDARIO FEBBRAIO - GIUGNO 2017



ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI
www.bs.ilssole24ore.com

MASTER E CORSI PART TIME CON ATTESTATO DI FREQUENZA, IN FORMULA WEEKEND O INFRASETTIMANALE

- FISCO E CONTABILITÀ**
 - Diritto Tributario** Milano, dal 17 febbraio - 11ª ed. 10 weekend
 - Corso di preparazione all'esame di dottore commercialista** Roma dal 10 marzo 7 weekend
 - Tutela e trasmissione dei patrimoni** Roma dal 17 marzo, 4ª edizione 3 weekend
 - Fiscaltà Internazionale** Milano, dal 24 marzo - 15ª ed. 7 weekend
 - Operazioni straordinarie e nuovi strumenti per finanziare l'impresa** Milano, dal 5 maggio - 6ª ed. 6 weekend
 - Iva e Dogane negli scambi internazionali** Roma, dal 12 maggio - 8ª ed. 6 weekend
 - Accertamento e Contenzioso Nazionale e Internazionale** Milano, dal 12 maggio - 2ª ed. 7 weekend
 - L'Esperto Contabile** Roma, dal 26 maggio - 4ª ed. 5 weekend
- DIRITTO E LEGALE**
 - Diritto e commercio internazionale** Milano, dal 10 marzo - 14ª ed. 9 weekend
 - Diritto Societario** Milano, dal 17 marzo - 14ª ed. 8 weekend
 - Modello 231, Privacy e Compliance** Milano, dal 24 marzo - 3ª ed. 5 weekend
 - Diritto e fiscalità nel mercato dell'arte** Milano, dal 24 marzo - 3ª ed. 5 weekend
 - Avvocato d'Affari** Roma dal 24 marzo - 17ª edizione 9 weekend
 - Diritto della Proprietà Intellettuale** Milano, dal 31 marzo - 3ª ed. 5 weekend
 - Business & Legal English** Roma, dal 31 marzo - 12ª ed. 2 weekend
 - Milano, dal 26 maggio - 13ª ed. 3 weekend
 - Antitrust** Milano, dal 5 maggio - 1ª ed. 6 weekend
 - Modello 231, Corporate Governance e Responsabilità Societaria** Roma, dal 16 giugno - 4ª ed. 5 weekend
- Criminologia e Reati Economici** Milano, dal 19 ottobre - 4ª ed. 12 weekend - master con diploma
- LAVORO E PREVIDENZA**
 - Digital & Social HR Management** Milano dal 23 febbraio - 2ª ed. 5 weekend - master con diploma
 - HR Specialist** Milano dal 31 marzo - 37ª edizione 9 weekend
 - Paghe e contributi** Milano, dal 3 aprile - 11ª ed. 6 giornate
 - Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali** Milano, dal 5 maggio - 23ª ed. 8 weekend
 - Welfare aziendale e Previdenza complementare: nuovi strumenti e novità legislative** Milano, dal 26 maggio - 1ª ed. 4 weekend
- INTERNATIONAL PROGRAM**
 - Business English - Upper Intermediate** Milano, dal 14 marzo

MASTER NORME E TRIBUTI - Gli Esperti del Sole 24 ORE nella tua città

Del Sole 24 ORE l'aggiornamento e la formazione continua per commercialisti e professionisti d'impresa
13ª EDIZIONE - 3 incontri da febbraio a maggio 2017
21 CREDITI FORMATIVI
TUTTE LE NOVITÀ FISCALI E GLI APPROFONDIMENTI CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE
www.masternormetributi.ilssole24ore.com

MASTER CON DIPLOMA

PER GIOVANI NEO LAUREATI
Diritto e Impresa Milano, dal 28 febbraio - 27ª ed. Roma, dal 25 ottobre - 28ª ed.
Tributario Roma, dal 24 maggio - 24ª ed. Milano, dal 16 ottobre - 25ª

PER PROFESSIONISTI
Contrattualistica d'impresa e Arbitrato Roma, dal 25 maggio - 2ª ed. 6 mesi / 3 gg al mese
Tax Law Program Milano, dal 20 ottobre - 3ª ed. 9 mesi / 2 gg al mese

E-LEARNING 24 PROFESSIONISTI ACCREDITATI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI
Tutte le novità con gli Esperti del Sole24ORE online

SCOPRI L'OFFERTA
DEMO: www.elearning24.ilssole24ore.com - Sezione CORSI ACCREDITATI

FISCO E SENTENZE

Reddito d'impresa. Negato l'avviso che disconosce lo sgravio di una quota delle spese senza rivalutarle come costi di rappresentanza

Publicità, bocciato il recupero parziale

L'ufficio non può giudicare antieconomici gli investimenti che risultano certi e inerenti

Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

Per il recupero delle spese di pubblicità sostenute tramite un'associazione sportiva pallavolistica, l'ufficio non può giudicare antieconomici. Inoltre, l'accettatore non può sostituirsi all'imprenditore nella determinazione del budget di spesa pubblicitaria sostenibile. La percentuale del parziale recupero deve essere adeguata al merito motivato. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia nella sentenza 171/14/17 (presidente Marin, relatore Palma).

La vicenda

In base a due distinti contratti stipulati con un'associazione pallavolistica, una Srl sostiene per il 2007 spese di pubblicità aventi a oggetto presta-

zioni diverse. L'amministrazione ispeziona la contabilità sociale e recupera per entrambi i contratti l'80% delle spese di pubblicità dedotte. Secondo l'ufficio queste spese sono antieconomiche alla luce dei declassamenti reddituali, negativi sia nel 2007 che per l'anno successivo. La contribuente ricorre con due motivazioni in via principale: una in via subordinata.

Le spese di pubblicità sostenute sono relative a due distinti

80%

La quota «disconoscita» è la percentuale di spesa non deducibile secondo l'ufficio

contratti di sponsorizzazione sportiva e sono interamente deducibili. L'amministrazione non ha motivato le ragioni del recupero parziale a tassazione dell'80% del costo dedotto. L'amministrazione doveva rivalutare le spese di pubblicità come spese di rappresentanza e voleva disconoscere parzialmente la deducibilità.

La difesa

L'ufficio respinge, sottolineando che le spese di pubblicità sostenute non sono interamente deducibili in quanto, nonostante il loro sostenimento, la contribuente è risultata in perdita.

Inoltre, secondo l'amministrazione, le ragioni del recupero parziale a tassazione dell'80% del costo dedotto sono da

ricollegarsi a quanto osservato per il settore di appartenenza e non occorrere qualificare le spese di pubblicità in spese di rappresentanza in virtù del principio di correlazione.

La decisione

La Ctr prima, e la Ctr poi, danno ragione alla contribuente. La Ctr sottolinea alcuni profili qualitativi e uno quantitativo: le spese di pubblicità sono interamente deducibili in presenza dei requisiti di certezza e inerenza e non possono essere oggetto di recupero parziale. In base al Tuir, l'amministrazione può solo riconoscere integralmente il costo dedotto oppure disconoscere per carenza di obiettività determinabilità o inerenza; la soglia percentuale, oltre la



Antieconomicità

Per antieconomicità civilistica si intende il conseguimento di risultati d'esercizio negativi. Questo si realizza quando il margine operativo è negativo oppure, anche se positivo, viene abbattuto dalla gestione finanziaria e/o straordinaria. Per antieconomicità fiscale si intende quando i redditi fiscali conseguiti sono caratterizzati da componenti positivi di reddito troppo bassi o componenti negativi troppo elevati.

quali le spese di pubblicità dedotte non sono più correlate alla produzione dei ricavi conseguiti, non può essere fissata da un'amministrazione che si sostituisce all'imprenditore nel determinare il budget di spesa pubblicitaria sostenibile e in ogni caso va motivata: l'amministrazione deve rivalutare le spese di pubblicità in spese di rappresentanza se intende operare la ripresa a tassazione di una loro quota percentuale, perché la norma prevede la deducibilità in misura proporzionale per scaglioni di ricavi.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze commentate in pagina www.quotidianofisco.ilsol24ore.com

Rimborsi, no allo stop se l'avviso è annullato (anche solo in Ctp)

Laura Ambrosi

È illegittima la sospensione del rimborso da parte delle Entrate, se gli atti impositivi che l'hanno giustificata sono stati annullati dal giudice tributario e ciò anche se la decisione non è definitiva. A fornire questo importante chiarimento la Ctp di Ravenna con la sentenza 52/3/17, depositata il 15 febbraio 2017 (presidente Fazzini, relatore Cottigiani).

L'Agenzia comunicava a un contribuente di aver sospeso la procedura di rimborso Iva e che, in ogni caso, ai fini dell'eventuale erogazione era necessaria la presentazione di una fidejussione sine die. Il provvedimento veniva impugnato dal contribuente dinanzi al giudice tributario lamentando sia un vizio di motivazione, sia l'illegittimità della richiesta di un'anticipazione a tempo indeterminato.

L'ufficio, solo nella propria costituzione in giudizio, elenca l'esistenza di una serie di vizi di motivazione, emessi nei confronti del medesimo contribuente, che legittimavano la sospensione del rimborso richiesto. Secondo l'articolo 23 del Dlg 472/07, nei casi in cui il contribuente vanta un credito nei confronti dell'amministrazione, il rimborso può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. In concreto, dunque, in presenza di un atto impositivo le Entrate possono bloccare la restituzione del bene o diritto acquistato annullando l'avviso di liquidazione e condannando l'ufficio al pagamento delle spese di lite.

In ogni caso, continuano i giudici, nell'attivo ereditario erano presenti consistenti partecipazioni azionarie, depositate presso lo stesso istituto di credito con cui era intrattenuto il rapporto di conto corrente, che giustificavano logicamente l'insorgenza del debito in esame. Pertanto, i giudici annullano l'avviso di liquidazione e condannano l'ufficio al pagamento delle spese di lite.

Il vizio di motivazione, emessi nei confronti del medesimo contribuente, che legittimavano la sospensione del rimborso richiesto. Secondo l'articolo 23 del Dlg 472/07, nei casi in cui il contribuente vanta un credito nei confronti dell'amministrazione, il rimborso può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. In concreto, dunque, in presenza di un atto impositivo le Entrate possono bloccare la restituzione del bene o diritto acquistato annullando l'avviso di liquidazione e condannando l'ufficio al pagamento delle spese di lite.

Imposta di successione. Si deduce dalla massa ereditaria il saldo passivo riconducibile a beni compresi in dichiarazione

L'erede fa valere il «rosso» sul conto in banca

Gabriele Ferillo

Per determinare l'imposta di successione esiste un principio generale di deducibilità dalla massa ereditaria dei debiti del de cuius, esistenti alla data di apertura della successione, purché debitamente documentati secondo le modalità di legge. Risultano indeducibili solamente alcuni debiti specifici, come quelli contratti dal de cuius per l'acquisto di beni di diritto non compresi nell'attivo ereditario. In caso di contestazione, inoltre, non spetta al contribuente dimostrare che il debito è inerente

ai beni o diritti compresi nell'attivo ereditario, ma tocca all'ufficio provare che si tratta di un debito non rientrante nel generale principio di deducibilità. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Commissione tributaria regionale dell'ombria con la sentenza 4962/1/2016 (presidente e

L'ONERE DELLA PROVA

Spetta all'ufficio dimostrare che il debito bancario non è stato contratto per acquistare cespiti dell'attivo

relatore Labruna). L'agenzia delle Entrate emette nei confronti di un contribuente un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di successione, recante il disconoscimento della deduzione di un saldo passivo di conto corrente, intrattenuto dal de cuius presso un istituto di credito. Dal testo della sentenza, l'ufficio sembra contestare la deduzione in quanto il contribuente non avrebbe dimostrato in modo puntuale che le passività in esame erano state sostenute per acquistare beni o diritti facenti parte dell'attivo ereditario, in violazione di

una sorta di principio di inerente applicabile all'imposta di successione.

Il contribuente impugna l'atto e ritiene che i debiti non sono indeducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o diritti non compresi nell'attivo ereditario (enumerati all'articolo 12).

Dal combinato disposto delle due norme emerge il principio generale secondo cui una passività può essere dedotta dall'attivo ereditario o in ogni caso se il contribuente dimostra che le passività deducibili - purché debitamente documentate secondo le modalità previste dai successivi articoli - sono costituite dai

debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione.

L'articolo 12, invece, dispone che non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o diritti non compresi nell'attivo ereditario.

In ogni caso, continuano i giudici, nell'attivo ereditario erano presenti consistenti partecipazioni azionarie, depositate presso lo stesso istituto di credito con cui era intrattenuto il rapporto di conto corrente, che giustificavano logicamente l'insorgenza del debito in esame. Pertanto, i giudici annullano l'avviso di liquidazione e condannano l'ufficio al pagamento delle spese di lite.

Equitalia. Il caso in cui il destinatario contesta la genuinità del documento privo di firma digitale

È nulla la cartella notificata via Pec con l'allegato in «.pdf»

Marco Ugras

Alla vigilia dell'entrata in vigore della norma che, dal prossimo 1° luglio, consentirà anche alle Entrate di notificare gli accertamenti via Pec (articolo 7-ter, Dpr 192/2016), prendono forma le prime pronunce sulle notifiche da parte di Equitalia che - già da tempo - utilizza la modalità telematica. L'ultima, in ordine di tempo, è la sentenza 102/1/17 della Ctr Milano (presidente Roggero, relatore Donvito).

Il nodo della vicenda riguarda l'estensione del file allegato alla Pec, un semplice «.pdf» e non un «.p7m», che rappresenta l'equivalente del primo, ma firmato digitalmente. La società ricorrente contestava la genuinità del documento informatico previsto dall'articolo 20, comma 1, Dlg 82/2005 e la sua conformità al-

l'originale, come in un certo senso accade quando ci si contesta la conformità all'originale della copia consegnata dal messo. Dopo aver passato in rassegna la normativa (articolo 26 Dpr 602/73, articolo 207 Dlg 82/05, Dpr 22 febbraio 2012), la Ctr ha escluso che il semplice «.pdf» possa soddisfare i requisiti di integrità dell'allegato, dichiarando l'invalidità della notifica e, conseguentemente, l'illegittimità della cartella.

La questione ruota intorno all'articolo 149-bis del Codice di procedura civile (Cpc), il quale prevede l'utilizzo della firma digitale da parte dell'ufficiale giudiziario che si avvalga della Pec. Nella sua precedente versione (diversa da quella attuale, entrata in vigore il 3 dicembre 2016), l'articolo 149-bis non prevedeva l'utilizzo

della firma digitale da parte dell'ufficiale giudiziario che si avvalga della Pec. Fino al dicembre scorso, dunque, l'articolo 20 sulla risciocessione ha sempre escluso l'applicabilità di questa norma, senza prevedere l'obbligo di apposizione della firma digitale da parte dell'agente della risciocessione. Così come non era prevista nella versione introdotta dal Dlg 192/2005, relativamente alle notifiche successive al 1° giugno 2006.

A far data dal dicembre, però, l'inciso che esclude l'applicazione dell'articolo 149-bis Cpc è venuto meno: da quel momento l'agente della risciocessione è sempre tenuto ad apporre la propria firma digitale, inviando un file con estensione «.p7m» e non più un semplice «.pdf». La questione relativa alla mancata apposizione della firma digi-

tales dev'essere valutata alla stregua di un vizio di inesistenza della stessa notifica e non di mera nullità, come tale sanabile dalla proposizione del ricorso. In quest'ottica, in futuro si potrebbe assistere alla ripsposizione, nel moderno contesto della notifica a mezzo Pec, di una problematica antica, che la Cassazione ha risolto stabilendo la necessità, in caso di contestazione, della produzione dell'originale nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario (da ultimo, sentenza 23046/16).

In questi casi si potrebbe anche valutare una verifica tecnica sulla conformità del «.pdf» all'originale: la libera valutazione in giudizio «rafforzata» (contenuta nell'articolo 20, comma 1-bis, Dlg 82/2005, richiamato dai giudici di Milano) induce a utilizzare una consulenza tecnica. È questo accaduto, ad esempio, in una precedente vicenda di qualche giorno fa, su iniziativa di parte (Cp Savona 100 e 101/1/17).

Tributi locali. Basta documentare l'effettivo blocco della gestione del servizio rifiuti

Raccolta interrotta: sconti Tari anche senza provare i danni

Sara Mecca

Tari in misura ridotta qualora il servizio di gestione dei rifiuti sia caratterizzato da una interruzione o da un svolgimento difforme alla normativa, a prescindere dalla prova che il contribuente abbia subito un danno diretto. Ad affermarlo è la Ctp di Vibo Valentia 031/2/2016 (presidente Sammaro, relatore Bianchi).

Un contribuente riceveva un avviso di pagamento con cui il Comune contestava maggiore Tari per il 2014. L'atto era impugnato innanzi la Ctp. Il contribuente sosteneva, infatti, di aver diritto alla riduzione del tributo al 20% del dovuto in base all'articolo 37 del regolamento l. 47 e dell'articolo 1, legge 147/2013, poiché nell'anno in questione l'intero territorio comunale era stato caratterizzato da un grave stato di emergenza e

aveva emanato alcuni provvedimenti formale che attestasse la situazione di reale pericolo odano per la persona o la salute pubblica, limitandosi a sollecitare il Comune per ottenere la richiesta.

La Ctp di Vibo ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno ricordato che il presupposto della Tari si identifica con la mera istituzione del servizio e non con la materiale fruizione dello stesso. La normativa, però, prevede il diritto del contribuente alla riduzione del tributo al ricorrere di due condizioni alternative: il mancato svolgimento del servizio o lo svolgimento in grave violazione della disciplina di riferimento; l'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi

che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente.

Al verificarsi anche di uno solo di tali presupposti, leutenze coinvolte hanno diritto a una riduzione dell'importo pari almeno all'80 per cento.

Il diritto alla riduzione non è subordinato alla prova che il contribuente abbia subito un danno alla propria persona o cose. È sufficiente che il servizio non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, anche per cause non imputabili all'ente comunale, ma riconducibili a imprevedibili - e quindi incolpevoli - impedimenti organizzativi.

Nel caso di specie il ricorrente aveva ampiamente documentato, attraverso articolati documenti e provvedimenti dell'Autorità sanitaria, come il servizio di raccolta gestione rifiuti fosse stato caratterizzato da gravissime disfunzioni. Da qui l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento del diritto a ottenere la riduzione del tributo.

Imposta di registro. L'agevolazione non si applica alle operazioni eseguite da soggetti «privati»

Esproprio del gestore di rete con prelievo proporzionale

Marcello Maria De Vito

L'esenzione disposta dall'articolo 57, comma 8, del Testo unico dell'imposta di registro, si applica solo nei confronti dello Stato e non anche dei soggetti che, pur effettuando attività nell'interesse dello Stato, sono dotati di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile. È questo il principio affermato dalla Ctr Liguria 1710/6/2016 (presidente e relatore Pasca).

La Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi) registrava un decreto di esproprio di alcuni immobili. L'atto veniva liquidato come esente in base all'articolo 57, comma 8, secondo cui l'imposta non è dovuta se l'esproprio è l'acquisto e lo Stato. In seguito, però, l'ufficio notificava un atto di liquidazione dell'imposta proporzionale, a seguito della revoca dell'agevolazione,

affermando che quest'ultima compete solo allo Stato e non anche ai soggetti di diritto privato.

Rfi impugnava l'atto avanti la Ctr di Genova, eccependo che l'articolo 24 della legge 210/86 richiedeva un parere del Consiglio di Stato sul mantenimento delle esenzioni tributarie spettanti in origine all'Azienda autonoma ferroviaria dello Stato.

Resisteva l'ufficio, affermando che: l'agevolazione non poteva essere concessa a un soggetto di diritto privato come una Spa;

IL PRINCIPIO GENERALE

Escluso il vantaggio fiscale per chi esercita poteri pubblici delegati ma ha indipendenza patrimoniale e contabile

nunzio dello stesso organo. I magistrati amministrativi hanno ritenuto non applicabili le agevolazioni qualora si tratti di un organismo che - benché eserciti poteri pubblici delegati - si caratterizza per autonomia soggettiva, giuridica rispetto allo Stato. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte (sentenze 938/09 e 939/09), affermando che l'esenzione di cui all'articolo 57 si applica solo allo Stato e non anche ai soggetti privati che svolgono attività nell'interesse dello Stato. Ciò perché tale norma è eccezionale e, quindi, impone un'interpretazione restrittiva.

Pertanto, la Ctr ha accolto l'appello dell'ufficio, affermando che l'esenzione trova applicazione solo nei confronti dello Stato mentre non può trovare applicazione nei confronti di quei soggetti, quale appunto Rfi Spa, che benché effettuino operazioni nell'interesse dello Stato, siano dotati di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile.

IL MENSILE DI MANAGEMENT DEL SOLE 24 ORE

IL RITORNO A UN MONDO PIU' LOCALE PER PRODURRE MA SEMPRE PIU' GLOBALE PER LE IDEE E LA TECNOLOGIA

Con il Sole 24 ORE a € 9,90 in più*

*Offerta valida dall'1 febbraio al 31 marzo

IN EDICOLA DALL'8 FEBBRAIO

www.limpresonline.net

GRUPPO 24 ORE

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

Crisi d'impresa. Per il Tribunale di Monza nella decisione occorre farsi guidare dal criterio della migliore soddisfazione dei creditori
Concordato, stop «ragionato» ai contratti
Il giudice deve valutare che lo scioglimento sia funzionale e coerente con la proposta

Giuseppe Actarò

Il giudice, quando è chiamato a decidere sullo scioglimento dei contratti in corso durante una procedura di concordato preventivo, deve verificare l'esistenza di un rapporto di funzionalità e coerenza tra lo scioglimento e la proposta concordataria, in relazione alla fattibilità giuridica del concordato. Lo ha chiarito il tribunale di Monza con il decreto del 25 gennaio scorso (giudice Nardocchia), chiamato a esprimersi sull'azione allo scioglimento, in base all'articolo 169-bis della legge fallimentare (Regio decreto 267/1942), di alcuni contratti sottoscritti da una società ammessa alla procedura di concordato preventivo.

La vicenda

Nel caso esaminato, la società in crisi è ammessa al concordato ha chiesto al giudice delegato l'au-

torizzazione a sciogliere alcuni contratti di distribuzione e di produzione stipulati con un'azienda tedesca e che rientrano nel perimetro del ramo di azienda affidato a una terza società. La società debitrice ha anche proposto di indennizzare la società tedesca liquidando la somma di 300mila euro.

L'EFFICACIA
La cessazione dei rapporti in corso esplica i suoi effetti solo per il futuro e non può incidere sugli inadempimenti passati

Un'eccezione infondata, secondo il giudice delegato, perché lo scioglimento dei contratti, se autorizzato dal tribunale, si applica solo per il futuro e non può incidere, quindi, sulle questioni che riguardano l'adempimento nel passato e il risarcimento a questo collegato.

La decisione
Il giudice passa poi al merito della questione e afferma che l'istituto dello scioglimento dei contratti in corso non appartiene alla sfera della tutela dell'altro contraente «dal inadempimento del debitore in crisi, ma a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto». Il giudice, al quale è presentata l'istanza, deve valutare nel caso concreto il grado di sacrificio che subirebbe la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 223, pur avendo formalizzato più di quattro licenziamenti nell'arco di 120 giorni. La società si difende chiedendo di respingere il ricorso, sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento indi-

viduale; inoltre, la società evidenzia che il licenziamento, operativo dal 30 settembre 2015 e intervenuto all'esito della procedura prevista dall'articolo 7, sezione 604/1966 articolo 15 settembre 2015, sia stato intimato oltre i termini di 120 giorni dagli altri licenziamenti, avviati a febbraio e aprile.

Ma il Tribunale di Milano boccia le argomentazioni dell'azienda e, nel caso, respinge il ricorso, sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento indi-

viduale; inoltre, la società evidenzia che il licenziamento, operativo dal 30 settembre 2015 e intervenuto all'esito della procedura prevista dall'articolo 7, sezione 604/1966 articolo 15 settembre 2015, sia stato intimato oltre i termini di 120 giorni dagli altri licenziamenti, avviati a febbraio e aprile.

Ma il Tribunale di Milano boccia le argomentazioni dell'azienda e, nel caso, respinge il ricorso, sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento indi-

viduale; inoltre, la società evidenzia che il licenziamento, operativo dal 30 settembre 2015 e intervenuto all'esito della procedura prevista dall'articolo 7, sezione 604/1966 articolo 15 settembre 2015, sia stato intimato oltre i termini di 120 giorni dagli altri licenziamenti, avviati a febbraio e aprile.

Ma il Tribunale di Milano boccia le argomentazioni dell'azienda e, nel caso, respinge il ricorso, sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento indi-

Lavoro. Non è lecito avviare oltre quattro procedure individuali con la stessa «causa» dopo aver lasciato decorrere 120 giorni

Il licenziamento è collettivo anche con uscite distanti

Dantele Colombo

L'invio di più di quattro lettere per l'attivazione delle procedure individuali previste dall'articolo 7 della legge 604/1966 fondato sul medesimo presupposto di fatto, anche se effettuato in tempi diversi, obbliga l'azienda ad attivare la procedura di licenziamento collettivo disciplinata dalla legge 223/1997. Senonché cambia la causa di licenziamento, infatti, occorre impiegarci il datore di lavoro, che si trasforma in tale e obblighi fissati dalla procedura di licenziamento collettivo attraverso la reiterazione di quelle di licenziamento individuale dopo aver lasciato decorrere un periodo di tempo sufficiente a superare il termine previsto dalla legge 223. Il licenziamento individuale infatti non è un licenziamento in sé, ma un atto che si applica all'interno di una procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 223, pur avendo formalizzato più di quattro licenziamenti nell'arco di 120 giorni. La società si difende chiedendo di respingere il ricorso, sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento indi-

viduale; inoltre, la società evidenzia che il licenziamento, operativo dal 30 settembre 2015 e intervenuto all'esito della procedura prevista dall'articolo 7, sezione 604/1966 articolo 15 settembre 2015, sia stato intimato oltre i termini di 120 giorni dagli altri licenziamenti, avviati a febbraio e aprile.

Ma il Tribunale di Milano boccia le argomentazioni dell'azienda e, nel caso, respinge il ricorso, sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento indi-

viduale; inoltre, la società evidenzia che il licenziamento, operativo dal 30 settembre 2015 e intervenuto all'esito della procedura prevista dall'articolo 7, sezione 604/1966 articolo 15 settembre 2015, sia stato intimato oltre i termini di 120 giorni dagli altri licenziamenti, avviati a febbraio e aprile.

Ma il Tribunale di Milano boccia le argomentazioni dell'azienda e, nel caso, respinge il ricorso, sostiene che siano sopravvenute circostanze nuove, oltre a diversi presupposti oggettivi e soggettivi di licenziamento indi-

viduale; inoltre, la società evidenzia che il licenziamento, operativo dal 30 settembre 2015 e intervenuto all'esito della procedura prevista dall'articolo 7, sezione 604/1966 articolo 15 settembre 2015, sia stato intimato oltre i termini di 120 giorni dagli altri licenziamenti, avviati a febbraio e aprile.

Beni Stabili S.p.A. SIO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala "Auditorium" di Beni Stabili S.p.A. SIO a Milano, Via Carlo Cattaneo 1000, il giorno 31 dicembre 2016.

Beni Stabili S.p.A. SIO
Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le modalità di partecipazione all'Assemblea, le modalità per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e l'approvazione di nuove proposte di delibera da presentare all'ordine del giorno.

Eurizon Capital s.p.a.
Avviso ai Detentori di Quote di "Eurizon MM Collection Fund - GUSM MM Fund Income", in Comparto di "Eurizon MM Collection Fund" un organismo d'investimento collettivo costituito ai sensi della legge lussemburghese.

TRIBUNALE DI MILANO
C.F. N. 782045 - SIMEGAS ITALIA S.P.A.
INVITO A MANIFESTARE OFFERTE MIGLIORI PER D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI AZIENDA (ACQUISTO E VENDITA DI CAVI PER ENERGI ELETTRICI)

TRIBUNALE DI MILANO
A.S. GALLAZZI SPA - R.G. 22013
Giudice Delegato:
Dott. Irene Lupo

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Bando di gara n. 068/9759399 e procedura pubblica aperta per affidamento del servizio di trasporto funzionale all'impiego delle attività di salvataggio, impartite stimate per la durata dell'appalto pari a 36 mesi e 1.500.000 euro. Offerta di apertura: 1.500.000 euro.

TRIBUNALE DI MILANO
Il giorno 26 aprile 2017 alle ore 14:30 in studio, Via Settembrini n. 1, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale Dott. Rag. Cesare Menozzi si terrà la vendita senza incanto dell'immobile ubicato a Senago (MI), corso Europa n. 4 costituito da complesso industriale/artigianale n. di mq. 16.411,32.

FEDERAZIONE ITALIANA
Bando di gara n. 068/9759399 e procedura pubblica aperta per affidamento del servizio di trasporto funzionale all'impiego delle attività di salvataggio, impartite stimate per la durata dell'appalto pari a 36 mesi e 1.500.000 euro.

Ente Municipale della Rocca Rossa Italiana
ESTRATTO DI BANDO DI ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA E.S.A.C.R.I.
CON MODALITA' TRADIZIONALE (PUBBLICITA', FOTO, ECC.)

BANCA CARGO
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Relazione Finanziaria Annuale 2016

TRIBUNALE DI MILANO
Procedura esecutiva con credito IVA pari a euro 113.333,00 chiesto a rimborso in dichiarazione IVA 2016.

L'AGENDA DEL PARLAMENTO

A CURA DI Roberto Turro

La legge delega contro la povertà al voto finale del Senato, il Jobs act per gli autonomi al secondo sì della Camera (ma torna al Senato) e ancora a palazzo Madama il diritto di cittadinanza e la riforma del processo penale che si riaffacciano in aula. Sono i quattro appuntamenti principali della settimana parlamentare, accanto all'esame dei decreti legge in vigore (terremoto, sicurezza delle città, immigrazione) che attendono ancora il via libera delle commissioni. Marcia sempre lenta invece per la riforma elettorale: dovrebbe arrivare in aula alla Camera da lunedì 27, ma il suo cammino resta in salita.

Table with columns: Provvedimento, DECRETI LEGGE, n. atto, scad., stato dell'iter. Includes items like Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, Proroghe di termini, Misure in favore delle popolazioni delle aree terremotate.

IN ESCLUSIVA PER GLI ALBANTICI

Le sentenze commentate in pagina www.quotidianodiritto.it/sole24ore.com

DISEGNI DI LEGGE

Table with columns: Misure sanitarie omnisub - Di Lorenzin (Marazziti, Sd), Delega al Governo per la riforma del processo civile - collegato alla manovra 2015, Leggenda sulla concorrenza - coll. manovra 2015, Responsabilità professionali degli operatori sanitari (Gelli, Pd), Riforma del processo penale (Cucca e Cason, Pd), Contrasto alla povertà - coll. manovra 2015, Lavoro autonomo - coll. manovra 2016 (Damiano, Pd), Delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Processi lenti. In base alla legge Pinto
Niente risarcimento se il ritardo riguarda l'esecuzione penale

Antonino Parracolo
Cognizione ed esecuzione penale non vanno considerate unitariamente ai fini dell'equa ripartizione prevista dalla legge Pinto (89/2002). Lo ricorda la Corte d'appello di Bari (consigliere Gaetano) in un decreto del 20 giugno 2016. Il procedimento scaturisce dalla richiesta di indennizzo per eccessiva durata di un processo penale, concluso con sentenza di condanna passata in giudicato nell'aprile 2002; negli anni la procura della Repubblica aveva poi emesso ripetute sospensioni dell'ordine di esecuzione della pena e successive revocazioni, sino a quando, nel maggio 2016, aveva ordinato una nuova esecuzione con contestuale sospensione. Nel respingere la domanda, la Corte osserva che, sul rapporto tra giudizio civile di cognizione e processo di esecuzione ai fini dell'equo indennizzo, la Cassazione ha chiarito, con la sentenza 9142/2016, che le due fasi devono essere considerate unitariamente e separatamente, «in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare l'esercizio abusivo». In particolare, la parte può chiedere che i due processi siano valutati unitariamente (e dunque «considerati come unicum») se si è attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione (articolo 4 della legge 89/2002). Se, invece, ha lasciato trascorrere quel termine, non può più far valere un'irragionevole durata del giudizio di cognizione, «essendo violato il successivo provvedimento di esecuzione». La valutazione unitaria dei procedimenti, consentita in ambito civile a certe condizioni, non è mai ammessa nel rapporto tra cognizione ed esecuzione penale. Infatti, per il creditore è un vittoria, l'esecuzione civile rappresenta la logica prosecuzione del giudizio che ha accertato il suo diritto. Al contrario, per l'imputato condannato in via definitiva, l'esecuzione penale non costituisce la continuazione della cognizione penale; anzi, conclude il decreto, il condannato ha interesse alla non esecuzione della pena.

Il CALCOLO
Non si possono considerare insieme la fase della cognizione e quella dell'applicazione della condanna
Il CALCOLO
Non si possono considerare insieme la fase della cognizione e quella dell'applicazione della condanna
Il CALCOLO
Non si possono considerare insieme la fase della cognizione e quella dell'applicazione della condanna

EDILIZIA E AMBIENTE

Istanze per l'amianto entro il 30 marzo

Finanziamenti destinati alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi

PAGINA A CURA DI

Dario Aquaro

Si chiude il prossimo bando per la finestra a disposizione delle Pa che intendono accedere al fondo per la bonifica dell'amianto. Il fondo finanzia la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici.

La riserva - istituita dalla legge 22/2015, articolo 50, comma 7 (il "Collegato ambientale") - consiste in 5,350 milioni di euro per il 2016 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Modalità di finanziamento e criteri di priorità dei contributi sono stati disciplinati dal decreto del ministero dell'Ambiente del 21 settembre 2016, ma per l'accesso al fondo dell'annata 2016 è arrivato invece con il successivo decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, del 10 gennaio scorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio). E prevede che il finanziamento in conto capitale sia destinato a pagare - integralmente o parzialmente - i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento del servizio, fino a un massimo di 5 mila euro.

Finanze e contributi
Le amministrazioni interessate (ex articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001) possono fare richiesta dei contributi per lavori da eseguire in edifici pubblici di proprietà e destinati all'attività delente. È consentito presentare una sola domanda di partici-

zione per ogni anno, anche se può riportare interventi in una o più unità locali del territorio di competenza.

Termini per l'invio - che è telematico, tramite l'applicativo sul sito del ministero dell'Ambiente (www.amiantopn.miambiente.acnt.it) - si sono aperti il 30 gennaio scorso e scadono a fine marzo: una volta raccolte le domande, il ministero - dopo istruttoria condotta con l'aiuto dell'Ispira - disporrà una graduatoria generale su base annua delle richieste ammesse al contributo, fino all'esaurimento del plafond 2016.

I finanziamenti saranno quindi erogati a tranches: il 30% della

non punteggio valutativo, figurano invece gli interventi relativi a edifici pubblici. Per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti amministrativi in merito alla presenza di amianto; e per i quali si prevede un progetto quantificabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo; «collocati all'interno di un sito di interesse nazionale» o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2009.

Il punteggio assegnato secondo questi criteri di priorità può raddoppiare nel caso ci sia anche un'attestazione di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto, tale da determinare «una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario» (ex Dm 6 settembre 1994 e Dm 18 marzo 2003). Questo attestazione deve comunque essere supportata da una perizia asseverata di un tecnico (si veda l'articolo a fianco).

Nelle ipotesi di risultati espositivi o in mancanza della precedente elencate dal bando - verrà invece applicata la «Procedura per la determinazione delle priorità di intervento» (ex articolo 20 della legge 9/2001 e Dm 18 marzo 2003), approvata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 luglio 2004.

Graduatoria e priorità
Per stilare la graduatoria si valutano determinati criteri, concedendo priorità (quindi attribuendo un maggior punteggio) agli interventi relativi a edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore ai 100 metri da asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-sanitarie, ospedali, impianti sportivi». A seguire, con un mi-

LE RISORSE
I fondi stanziati dalla legge 22/2015 ammontano a 5,350 milioni per il 2016 e a 6,018 milioni per il 2017 e il 2018

sonnimal momento dell'ammissione, il 40% all'approvazione del progetto definitivo; il 30% alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi.

Graduatoria e priorità
Per stilare la graduatoria si valutano determinati criteri, concedendo priorità (quindi attribuendo un maggior punteggio) agli interventi relativi a edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore ai 100 metri da asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-sanitarie, ospedali, impianti sportivi». A seguire, con un mi-

sonnimal momento dell'ammissione, il 40% all'approvazione del progetto definitivo; il 30% alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi.

Come funziona il bando

IL FONDO PER LA BONIFICA

Chiederanno il prossimo 30 marzo i termini (aperti il 30 gennaio) per accedere ai contributi 2016 per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica dell'amianto negli edifici pubblici: lavori di rimozione e smaltimento, anche

I FINANZIAMENTI 2016

Il bando relativo al 2016 è arrivato con il decreto dirigenziale 51a del 10 gennaio scorso (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017), e prevede che i finanziamenti in conto capitale inenti i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi,

L'INVIO DELLE DOMANDE

Gli enti pubblici devono presentare le domande in via telematica, tramite l'applicativo sul sito del ministero dell'Ambiente (www.amiantopn.miambiente.acnt.it), entro il prossimo 30 marzo. Una volta raccolte tutte le

INTERVENTI E CONTRIBUTI

Le amministrazioni interessate (ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001) possono chiedere contributi per le opere di bonifica da eseguire in edifici pubblici di proprietà e destinati all'attività delente. È consentito

GRADUATORIA E PRIORITÀ

Alfimi della graduatoria, alcune opere sono considerate prioritarie: ad esempio, ricevere un punteggio più alto gli interventi relativi a edifici situati entro un raggio di 100 metri da scuole, asili, ospedali, parchi o impianti

EROGAZIONE DELLE SOMME

In caso di es aequo - o in mancanza dei criteri di priorità - si applica la "Procedura per la determinazione delle priorità di intervento" (approvata dalla Conferenza dei presidenti di Regioni e Province autonome nel 2004). I

previo trattamento in impianti autorizzati. Il Fondo, previsto dal Collegato ambiente (legge 22/2015) e regolato da Dm 21 settembre 2016, ha una dotazione pari a 5,350 milioni di euro per il 2016 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento del servizio, fino a un massimo di 5 mila euro. I costi del preliminare (livello inferiore rispetto al progetto definitivo) sono quantificati con riferimento alle tabelle del Dm 17 giugno 2016.

richieste, il ministero provvederà a valutarle in collaborazione con l'Ispira, per poi disporre una graduatoria su base annua delle istanze ammesse al contributo, fino all'esaurimento del plafond 2016.

presentare una sola domanda di partecipazione per ogni anno, anche se contiene interventi in una o più unità locali del territorio di competenza. Alfimi della graduatoria ciascun intervento viene comunque valutato autonomamente.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea del socio è convocata per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 10,00, in prima convocazione, e successivamente per il giorno 7 aprile 2017, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA 1, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

COMUNE DI FERRARA
Avviso di procedura aperta
Il Comune di Ferrara, Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/492924 - fax 0532/491939
L'Assemblea comunale, fa il presente avviso di procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Ferrara e nomina del medico competente presso del C.R. Azienda, fino al 30/03/2018 (cat. servizi 25 - CPV: 90100009 - allegato 16 di fig. 50/2016) CIG: 667075570. Importo presunto a base di gara Euro 40.800,00 (iva esclusa). È prevista la presenza di rinnovo. Trattasi di appalto a misura. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: 03/04/2017 ore 10. Avviso di gara pubblicato in G.U. n. 20 il 03/02/2017; tutta la documentazione di partecipazione alla procedura è reperibile sul sito www.comune.fe.it. L'Ufficio Apertura delle offerte è ubicato presso la Direzione Provinciale Resp. del Procedimento, dott. Moreno Tommasini - Dirigente Settore Personale e Sistemi di Gestione.

Terna Rete Italia
AVVISO AL PUBBLICO
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - FORNITURE
Ente aggiudicatore: TERNA RETE ITALIA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia
Data di invio del bando di gara alla Commissione europea per la relativa pubblicazione: 1/02/2017
Breve descrizione dell'appalto: Gara 0000223678 - Forniture in opera, assistenza e manutenzione di apparecchiatura per trasmissione dati di tecnologia Cisco.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 3 Aprile 2017 - Ore 14:00
Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso l'indirizzo internet: <https://portalacquisti.terna.it>, nella specifica Sez. "Opportunità".

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPD
ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Questa agenzia intende affidare a procedura aperta per il finanziamento del progetto di n. 2 "Aree Qualità Triveneti per l'Incremento del Turismo e del Benessere" (azioni per la manutenzione ordinaria delle opere) in Veneto, mediante il criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 2° comma del D.Lgs. 50/2016.
L'importo a base di gara è pari a Euro 4.883.000,00 (quattro milioni ottocento e 00/100) con IVA inclusa.
Categorie prevalenti: n. 01020000 - Categorie prevalenti: n. 01020000 - Categorie prevalenti: n. 01020000 - Categorie prevalenti: n. 01020000.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.agenziainterregionale.it.
L'Ufficio Apertura delle offerte è ubicato presso la Direzione Provinciale Resp. del Procedimento, dott. Moreno Tommasini - Dirigente Settore Personale e Sistemi di Gestione.

Banco di Sardegna S.p.A.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea del socio è convocata per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 10,00, in prima convocazione, e successivamente per il giorno 7 aprile 2017, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA 1, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
AVVISO AL PUBBLICO INVITO AD OFFERIRE
Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione
Sentenza del 14/14 gennaio 2011 N. 2/011
Fallimento Mesciner S.r.l. in liquidazione
Sentenza del 13/14 gennaio 2011 N. 4/011
Giudice Delegato: dott. Carlo Luigi Rossi
Curatore: dott. Carlo Luigi Rossi
Il Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione, con sede in Cortemara (BG) in Via Carducci n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 01531304166, numero REA: BG - 309754, PFC: 02/011/Bergamo021/fallimenti.it.
Il Fallimento Mesciner S.r.l. in liquidazione, con sede in Cortemara (BG) in Via Carducci n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 03620280160, numero REA: BG - 309754, PFC: 02/011/Bergamo021/fallimenti.it.
In vendita le aziende di loro proprietà, in unico lotto, con esclusione dei terreni e dei componenti immobiliari, sita in Comune di Cortemara (BG) in Via Carducci n. 3 e in Via Carducci n. 11.
Al Fallimento è pervenuta una manifestazione di interesse ad acquistare dette aziende congiuntamente, stante l'esiguità ricognizioni dei valori mobiliari nonché della determinazione del prezzo di vendita.
Gli elaborati per la gara, per l'aggiornamento dei valori mobiliari e per la determinazione del prezzo di vendita, sono consultabili mediante richiesta da inviare agli indirizzi PFC dei Fallimenti.
Il valore dell'azienda di pertinenza del Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione è di € 1.020.000,00, oltre accessori di legge.
Il valore dell'azienda di pertinenza del Fallimento Mesciner S.r.l. in liquidazione è di € 1.000.000,00, oltre accessori di legge.
Le due aziende formano un unico complesso produttivo.
Le due aziende sono state concesse in affitto fino al 30 giugno 2017 alla medesima offrittrice alla quale è stato concesso il diritto di prelazione.
Il Fallimento ritengono opportuno sollecitare il risparmio di altre offerte pari o inferiori.
L'offerta di acquisto congiunta per entrambe le aziende, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all'indirizzo PFC dell'uno o dell'altro Fallimento entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Sarà ritenuta valida l'offerta di importo complessivo non inferiore al valore delle due aziende (€ 1.980.000,00), oltre accessori di legge.
L'offerta dovrà essere cazzinata con assegni circolari intestati al due Fallimenti in ragione del 10% di quanto offerto per ogni singola azienda.
L'eventuale dilazione di pagamento dovrà essere garantita da fidejussione rilasciata da garanzia bancaria nazionale. In assenza di garanzia, la vendita avverrà con riserva di prelievo.
In via complessiva dell'offerta di acquisto pari alla costituzione la base d'asta.
Tutti i soggetti presentati di offerte validamente e tempestivamente pervenute si assumono ogni caso, invitata a mezzo PFC a partecipare alla gara già fissata per il 10 aprile 2017, presso lo studio del dott. Carlo Rossi in Bergamo, Rotonda dei Mila n. 4, alle ore 15,00, avanti al Curatore dott. Carlo Luigi Rossi, presenti i membri del Comitato dei Creditori.
La gara tra offerenti prevederà l'incasso minimo di complessivi € 35.000,00, di cui € 30.000,00 per il Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione e di € 5.000,00 per il Fallimento Mesciner S.r.l. in liquidazione.
All'esito dell'aggiudicazione avente ad oggetto le aziende verrà stipulato atto notariale, con spesa, massima esclusa, a carico dell'aggiudicatario entro il 15 maggio 2017, presso lo studio del Notaio Alfredo Coppola Bottazzi.
Il versamento del corrispettivo dovuto, emerso dal verbale di aggiudicazione, tenuto conto di tutte le spese inerenti la vendita e il trasferimento della proprietà, dovrà essere effettuato, mediante assegni circolari intestati come sopra già esplicitato, contestualmente alla stipula dell'atto.
È presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico art. 1336 cod. civ. né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegno in alcun modo il Procedente, che si riserva, a insindacabile giudizio dei suoi legali, la validazione delle offerte ricevute.

www.ilssole24ore.com
PIU' INTERATTIVO, MULTIMEDIALE, PERSONALIZIATO.

24ORE BUSINESS SCHOOL
www.bs.ilssole24ore.com
BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS
ROMA, DAL 18 GIUGNO 2017 - 4ª EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
5 WEEKEND NON CONSECUTIVI
PROGRAMMA
1° MODULO - BIG DATA MANAGEMENT
2° MODULO - I BIG DATA A SUPPORTO DELLE STRATEGIE DI MARKETING
3° MODULO - BIG DATA ANALYTICS: COME ANALIZZARE E TRASFORMARE I DATI - PROJECT WORK
DOCENTI
Fabio Annunzio
CEO
BBPlanet
Giuseppe Arbia
Professore di statistica
Università Cattolica del Sacro Cuore
Presidente
Spatial Econometrics Association
Lorenzo Carulli
Partner Technology
Media and Telco
Deleto
Fabio Lailli
CEO
IQUI Srl
Antonio Pianese
Digital Supervisor Interaction
MEC
Selvatore Rinzivillo
Riceratore
Data Mining/ITSI CNR
Programma e Scheda di iscrizione WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM
Servizio Clienti
Tel. 02 30308022 - Fax 02 30321344
info@comunicazione.ilssole24ore.com
GRUPPO 24ORE
Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
Via Milano, 10 - Milano Via Marengo, 31
Milano - Via Torino, 55 - Milano
Banco di Sardegna S.p.A. - Via Cavour, 23
00187 Roma - Italia
www.ilssole24ore.com

24ORE
www.ilssole24ore.com

Terna Rete Italia
AVVISO AL PUBBLICO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - SETTORI SPECIALI - LAVORI
Ente aggiudicatore: TERNA RETE ITALIA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia
Breve descrizione dell'appalto: Gara 0000222996 - Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili e posa di gas elettrici interni AT ±12 kV fino a 220 kV in opere di isolazione e/o di trasformazione.
Lotto 1 - Interventi incidenti nell'ambito territoriale di competenza della Direzione Territoriale Nord Ovest - CIG 8820411400.
Lotto 2 - Interventi incidenti nell'ambito territoriale di competenza della Direzione Territoriale Nord Est - CIG 8826412963.
Lotto 3 - Interventi incidenti nell'ambito territoriale di competenza della Direzione Territoriale Centro Sud - CIG 8826413836.
Tipo di procedura: Procedura negoziata indetta nell'ambito del sistema di qualificazione.
N° lotto:
N° OFFERTE RICEVUTE PER LOTTO:
Lotto 1: 6;
Lotto 2: 2;
Lotto 3: 6.
DITTA AGGIUDICATARIA:
Lotto 1: AT1 Cogel Impianti Spa (mandataria), Consorzio CONS.AT. e Selt Srl (mandanti).
Lotto 2: AT1 Cogel Impianti Spa (mandataria), C.E.B. Impianti Srl, Cast Impianti Spa, C.E.M.E. Spa, Co.Co.El Srl, Elex Srl, Salvati Spa (mandanti).
Lotto 3: AT1 Cogel Impianti Spa (mandataria), Dato Srl, Fore Srl (mandanti).
Data di invio dell'avviso di aggiudicazione alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione: 17/02/2017.

Terna Rete Italia S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Reg. Imprese Roma, C.F. e P.I. 117909181000 REA 1326887
Capitale Sociale 120.000,00 Euro I.V. - Socio Unico
Direzione e Coordinamento di Terna Spa

Relazione tecnica su «stato» del bene, tempi e costi

Il bando per la bonifica dell'amianto negli edifici pubblici finanzia - fino a 5 mila euro per ogni amministrazione - i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi: cioè i livelli inferiori al progetto esecutivo.

La domanda di ammissione inoltrata dall'ente - una sola, per un singolo intervento - può però riferirsi a opere su singoli edifici all'interno della stessa struttura, oppure su più unità locali all'interno dello stesso edificio. Ciascun intervento sarà comunque valutato autonomamente ai fini della graduatoria: e quindi importante che la stessa domanda di finanziamento sia inserita nell'applicativo separatamente.

I costi di progettazione vengono determinati guardando al Dm 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione), adottato basell'articolo 24, comma 8, del Dlg 50/2001 (Codice appalti).

Le richieste di finanziamento devono essere corredate da una serie di informazioni e documenti. Innanzitutto, una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, in cui si specificano: «La destinazione d'uso del bene dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenuti all'interno, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali» (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di friabilità di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.

I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali (Dm 2 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vengono indicati i criteri di priorità - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma